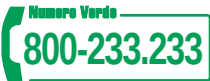


CONSOLIDA CAPITALE

NUOVA EDIZIONE
FEBBRAIO 2003

ASSISTENZA CLIENTI



Per ogni esigenza di chiarimenti, Sanpaolo Vita S.p.A. mette a Sua disposizione il servizio ASSISTENZA CLIENTI che può essere contattato dal Lunedì al Giovedì (9.15/13.30-14.30/17.00) ed il Venerdì (9.15/13.30).

CONSOLIDA CAPITALE

INVESTIMENTI A RENDIMENTO GARANTITO

Gentile Cliente,

innanzitutto ci complimentiamo con Lei per aver investito in CONSOLIDA CAPITALE. La Sua è stata una scelta molto avveduta, che Le consentirà di far crescere il Suo capitale al riparo dalle fluttuazioni dei mercati, con in più la garanzia che, alla risoluzione del Suo contratto, in qualunque momento e per qualsiasi motivo essa avvenga, Lei potrà contare in ogni caso su un rendimento minimo annuo composto del 2%!

Il “motore finanziario” di CONSOLIDA CAPITALE è infatti Fondo Vivadue, che investe prevalentemente in Titoli di Stato ed obbligazioni a medio-lungo termine: le sue rivalutazioni annuali Le vengono riconosciute per contratto, e restano definitivamente acquisite.

Così, nel tempo, il valore del Suo investimento non potrà mai diminuire. In più, al momento della liquidazione del Suo contratto, Le verrà restituito un capitale sicuramente aumentato rispetto alle somme da Lei versate.

La particolare flessibilità di CONSOLIDA CAPITALE Le consente una libertà d'azione così ampia che alcune delle opportunità che Le abbiamo riservato potrebbero sfuggirLe: per aiutarLa a meglio orientarsi abbiamo quindi messo a Sua disposizione il Numero Verde del nostro servizio “Assistenza Clienti”, e Le ricordiamo comunque qui di seguito in sintesi i principali vantaggi del prodotto.

Con le nostre più vive cordialità.

Sanpaolo Vita S.p.A.

SETTE DOMANDE PER SCOPRIRE I VANTAGGI DI CONSOLIDA CAPITALE

COME POSSO CONOSCERE LA RIVALUTAZIONE DEL MIO INVESTIMENTO IN CONSOLIDA CAPITALE?

Sanpaolo Vita vi terrà sempre informati: alla scadenza di ogni annualità di contratto riceverete direttamente a casa vostra, o dove lo desiderate, tutte le informazioni sul rendimento conseguito da Fondo Vivadue per quell'anno, e la conseguente rivalutazione del vostro investimento.

SE VOLESSI EFFETTUARE DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI?

In qualsiasi momento potete versare dei premi aggiuntivi che andranno ad aggiungersi a quanto già versato, rivalutandosi anch'essi nel tempo.

POSSO SMOBILIZZARE PARTE DEL MIO INVESTIMENTO?

Certo: trascorso il primo anno e inoltrando la richiesta tramite la vostra Filiale. La somma che vi è utile, nei limiti previsti, vi verrà liquidata al netto di una commissione di uscita.

E SE AVESSI NECESSITÀ DI RISCATTARLO TUTTO?

Dopo il primo anno potete decidere di disinvestire il vostro capitale. Rivolgendovi sempre alla vostra Filiale, vi sarà possibile riscuotere, allo stesso modo, l'investimento (al netto delle spese) maggiorato delle relative rivalutazioni.

E SE UN EVENTO DOVESSE PRIVARE I MIEI CARI DEL MIO SOSTEGNO ECONOMICO?

CONSOLIDA CAPITALE offre anche una particolare tutela alla vostra famiglia: il capitale maturato, totalmente esente da qualsiasi imposta, verrà versato al Beneficiario da voi designato (Beneficiario, fra l'altro, che potete scegliere anche al di fuori degli eredi legittimi).

E POSSO CAMBIARE IL BENEFICIARIO?

Sì, in qualsiasi momento, con una comunicazione scritta a Sanpaolo Vita (inoltrata tramite la vostra Filiale) o per testamento.

POSSO FARE IN MODO CHE IL MIO CAPITALE, ALLA SCADENZA, VENGA MESSO A DISPOSIZIONE DI UNA PERSONA DA ME LIBERAMENTE SCELTA?

Certamente: potete destinare il vostro investimento ad una persona cara e vicina, che non sia necessariamente un congiunto. Contraente, Assicurato e Beneficiario Caso Vita possono anche essere individui diversi, consentendovi in tal modo di sottoscrivere CONSOLIDA CAPITALE a favore di una qualsiasi altra persona, la quale, a scadenza, percepirà quanto maturato grazie ai versamenti da voi accantonati nel tempo.

Per ogni maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni Contrattuali.

SOMMARIO

Nota Informativa	pag.	4
A. Informazioni relative alla Compagnia		4
B. Informazioni relative al contratto		4
C. Modalità di esercizio del diritto di recesso		7
D. Aspetti legali e fiscali		7
E. Regole relative all'esame dei reclami		8
F. Controllo e disciplina dell'assicurazione vita		8
G. Legislazione applicabile		8
H. Lingua utilizzabile		8
I. Informazioni in corso di contratto		8
L. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia		8
Condizioni Contrattuali		9
ASSICURAZIONE MISTA SPECIALE		
A CAPITALE RIVALUTABILE DENOMINATA		
CONSOLIDA CAPITALE A PREMIO UNICO TARIFFA N. 33UE		
Art. 1 Le prestazioni assicurate		9
Art. 2 La premorienza dell'Assicurato		9
Art. 3 Il premio		9
Art. 4 Le spese sul premio		9
Art. 5 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata		9
Art. 6 Il diritto di recesso dal contratto		10
Art. 7 Il differimento automatico alla scadenza		10
Art. 8 Il differimento con liquidazione programmata del capitale		10
Art. 9 La rivalutazione del capitale assicurato		10
Art. 10 Il riscatto		10
Art. 11 Le opzioni		11
Art. 12 I prestiti		11
Art. 13 Il pegno		11
Art. 14 I Beneficiari		11
Art. 15 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta		12
Art. 16 Le tasse e le imposte		12
Art. 17 I riferimenti a norme di legge		12
Art. 18 Il Foro Competente		12
Clausola di Rivalutazione		13
Regolamento di Fondo Vivadue		14
Tabelle esemplificative		15
Glossario		17

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita in forma mista speciale a capitale rivalutabile denominato CONSOLIDA CAPITALE a premio unico tariffa n° 33UE collegato alla gestione speciale di FONDO VIVADUE a questo scopo appositamente istituito dalla Compagnia.

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 174.

A. Informazioni relative alla Compagnia

A1. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Sanpaolo Vita S.p.A. ha la sua sede sociale in Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano – ITALIA- tel. 02.30347.1 – fax 02.30347.2950 - È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 22/12/1986 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26/1/1987.

B. Informazioni relative al contratto

B.1 Definizione delle garanzie.

Il prodotto qui descritto è denominato CONSOLIDA CAPITALE a premio unico (tar. 33UE) e fornisce le seguenti garanzie:

- a. la Compagnia si impegna a pagare, se al termine del contratto l'Assicurato è in vita, il capitale maturato costituito dalla somma dei premi versati al netto delle spese, comprensivo degli incrementi per rivalutazione;
- b. la Compagnia si impegna, in caso di premorienza dell'Assicurato, a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale maturato, costituito dalla somma dei premi versati al netto delle spese, accresciuto anch'esso per effetto degli incrementi per rivalutazione acquisiti fino alla data del decesso.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono quindi i seguenti benefici:

- I. il diritto alla riscossione del capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto;
- II. una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti denominata FONDO VIVADUE, cui è collegato il contratto;
- III. il consolidamento dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non può mai diminuire;
- IV. la garanzia di una rivalutazione complessiva minima sul capitale assicurato iniziale acquisito con il premio unico versato e su quelli acquisiti con gli eventuali premi estemporanei che comunque non può essere inferiore al 2% annuo composto;
- V. il diritto di rinviare la scadenza del contratto in forma automatica, anno per anno, per ottenere ulteriori incrementi del capitale assicurato, nonché di incassare il capitale stesso in 4 o 5 rate annuali programmate;
- VI. il diritto alla riscossione da parte dei Beneficiari di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato esente da qualsiasi imposta.

B.2 Definizione delle opzioni.

Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere, in alternativa al capitale, una delle seguenti prestazioni:

- a. rendita annua vitalizia: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate annuali, la prima delle quali verrà erogata un anno dopo la scadenza del contratto;
- b. rendita annua vitalizia reversibile in misura totale o parziale: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita rivalutabile in rate annuali posticipate finché egli sarà in vita; successivamente la riverserà, in misura totale o parziale, a favore di un sopravvissuto (designato all'epoca di scelta di questa opzione) e fintanto che quest'ultimo resterà in vita.

B.3 Durata del contratto.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto: durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative.

La durata del contratto è indicata in polizza e comunque non può essere superiore a 105 anni meno l'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto con un minimo di 5 anni.

B.4 Premio.

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro.

Il premio viene pagato tramite addebito su conto corrente bancario trattenuto presso la filiale distributrice del prodotto.

È inoltre prevista, in caso di estinzione del conto corrente bancario, ed al fine di non ostacolare la prosecuzione del contratto d'assicurazione, una diversa modalità di pagamento dei premi secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Assistenza Clienti.

B.5 Premi estemporanei.

Il Contraente ha facoltà inoltre, in qualsiasi momento, di versare premi estemporanei, per un importo minimo di 5.000,00 euro.

B.6 Spese.

Le spese sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

La Compagnia preleverà un costo fisso di 60,00 euro su ogni primo premio versato nell'anno assicurativo (sia esso il premio unico versato alla decorrenza o un premio estemporaneo). Sul premio residuo verrà trattenuta una somma determinata con le aliquote riportate nella successiva Tabella A, la cui applicazione viene effettuata a scaglioni progressivi, in base al cumulo dei premi versati in ciascun anno assicurativo, come esemplificato nella Tabella B.

Tabella A - Spese: componente variabile (in funzione del cumulo dei versamenti effettuati in ogni singolo anno assicurativo)

Scaglioni di premio (unico od estemporaneo) relativi al cumulo dei premi versati	Percentuale da applicare sul premio al netto del costo fisso
Fino a 50.000,00 euro	2,00%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	1,00%
Da 100.000,01 a 500.000,00 euro	0,50%
Oltre 500.000,00 euro	0%

Nel caso di singoli versamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, la Compagnia non applicherà le suddette spese percentuali sul premio, ma soltanto il costo fisso.

Tabella B - Esempio di applicazione delle spese

Premi versati nello stesso anno assicurativo	Cumulo dei premi versati nell'anno	Determinazione del capitale assicurato acquisito col versamento di ciascun premio (*)
15.000,00 euro (premio versato alla decorrenza)	15.000,00 euro	$(15.000,00 \text{ euro} - 60,00 \text{ euro}) * (1 - 0,02) = 14.641,20 \text{ euro}$ (capitale assicurato acquisito)
45.000,00 euro (premio estemporaneo)	60.000,00 euro	$35.000,00 \text{ euro} * (1 - 0,02) = 34.300,00 \text{ euro}$ $10.000,00 \text{ euro} * (1 - 0,01) = 9.900,00 \text{ euro}$ $34.300,00 \text{ euro} + 9.900,00 \text{ euro} = 44.200,00 \text{ euro}$ (capitale assicurato acquisito)

(*) L'aliquota si applica sul premio al netto del costo fisso; quest'ultimo importo viene prelevato per intero sul premio unico versato alla decorrenza.

B.7 Gestione speciale FONDO VIVADUE.

A fronte degli impegni assunti con le polizze rivalutabili come CONSOLIDA CAPITALE, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata "Gestione speciale FONDO VIVADUE" o più brevemente FONDO VIVADUE, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento riportato nel contratto. FONDO VIVADUE viene annualmente sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

B.8 Rivalutazione delle prestazioni.

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato in base al risultato finanziario realizzato da FONDO VIVADUE, sottraendo dallo stesso rendimento una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali.

Il capitale acquisito con gli eventuali premi estemporanei versati nel corso d'anno si rivaluta per frazione d'anno successiva al versamento per la prima rivalutazione, per anni interi successivamente.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nelle Tabelle Esemplificative, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione (secondo le indicazioni dell'ISVAP) e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

B.9 Consolidamento.

Le maggiorazioni delle prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato, per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non può mai diminuire.

B.10 Modalità di scioglimento del contratto.

Il contratto si estingue per:

- scadenza, con liquidazione del capitale maturato;
- decesso dell'Assicurato, con liquidazione ai Beneficiari designati del capitale maturato;
- riscatto totale, con liquidazione del capitale maturato.

Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nelle Condizioni Contrattuali; decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

B.11 Riscatto totale o parziale.

Purchè sia trascorso un anno dalla decorrenza, il Contraente ha facoltà in ogni momento di risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore di riscatto; in tal caso il suo valore è pari al capitale acquisito con i premi versati, rivalutato sino a quel momento e diminuito di un importo dettagliatamente indicato all'Art. 10 "Il riscatto" delle Condizioni Contrattuali che formano parte integrante del presente contratto. Dopo un anno dalla decorrenza del contratto e nei limiti precisati dalle Condizioni Contrattuali, è inoltre possibile effettuare prelievi parziali di capitale. In seguito a tale operazione il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo. Per effetto del consolidamento, il valore di riscatto via via maturato in relazione al capitale assicurato è garantito.

B.12 Indicazione dei valori di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie.

Nelle Tabelle Esemplificative sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

Va comunque tenuto presente che il capitale ottenibile in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto delle spese e della riduzione del valore di riscatto, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati fino a quel momento.

Pertanto deve essere valutato con particolare attenzione:

- a. prima della stipulazione del contratto: l'impegno che si sta assumendo in termini di entità del premio e di durata del contratto;

- b. durante i primi anni di vigenza del contratto: le conseguenze della sua risoluzione anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la Compagnia o presso altra Impresa di Assicurazione.

C. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L'intenzione di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Compagnia per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

SANPAOLO VITA S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

D. Aspetti legali e fiscali

D.1 Tassazione delle somme assicurate

- a) Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). Tale differenza si assume applicando al suo importo il cd. "equalizzatore", ovvero gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Gli elementi di rettifica sono stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze (art.26 ter comma 1 bis del D.P.R. n. 600/73).
- b) Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art.34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. n. 917/86).
- c) A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito, ed è soggetta, pertanto, a un'imposta sostitutiva del 12,50%, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, determinata applicando al suo importo il cd. "equalizzatore" con i criteri sopra indicati.

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art.42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

*Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett.h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

D.2 Diritto proprio del Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

E. Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le proprie ragioni all'Assistenza Clienti, servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale Organo a ciò preposto.

F. Controllo e disciplina dell'assicurazione vita

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione e sul regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Compagnia per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto (Assicurati o Beneficiari).

G. Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

H. Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

I. Informazioni in corso di contratto

I.1 Informazioni relative alla Compagnia.

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A.

I.2 Informazioni relative al contratto.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per l'inserimento di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

I.3 Informazioni sulla rivalutazione del contratto.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, verrà comunicato al Contraente il valore del capitale assicurato e rivalutato. La Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Contraente all'Assistenza Clienti, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

L. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia

I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco completo dei documenti richiesti e l'indicazione delle modalità di pagamento sono riportati all'Art. 15 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni Contrattuali.

La presente Nota, relativa alle assicurazioni individuali, è redatta in conformità alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativo.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE MISTA SPECIALE A CAPITALE RIVALUTABILE DENOMINATA CONSOLIDA CAPITALE A PREMIO UNICO TARIFFA N. 33UE

Art. 1 Le prestazioni assicurate.

Con il presente contratto la Compagnia corrisponderà, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, un capitale che sarà pari alla somma dei capitali iniziali acquisiti con i premi versati e rivalutati secondo quanto previsto dal successivo Art. 9. Il capitale iniziale acquisito con ciascun premio, sia esso unico o estemporaneo, è pari al premio versato diminuito delle spese la cui entità è specificata al successivo Art. 4.

Art. 2 La premorienza dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato così come determinato al precedente Art.1, rivalutato secondo quanto previsto al successivo Art. 9; il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

I documenti da consegnare alla Compagnia per la liquidazione del capitale assicurato in caso di premorienza dell'Assicurato sono indicati al successivo Art. 15.

Art. 3 Il premio.

Le suddette prestazioni sono garantite a fronte del versamento di un premio in un'unica soluzione corrisposto alla decorrenza del contratto.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro.

Il Contraente, purchè l'Assicurato sia in vita, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti estemporanei per un ammontare non inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 4 Le spese sul premio.

Le spese sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

La Compagnia preleverà un costo fisso di 60,00 euro su ogni primo premio versato nell'anno assicurativo (sia esso il premio unico versato alla decorrenza o un premio estemporaneo). Sul premio residuo verrà trattenuta una somma determinata con le aliquote riportate nella successiva tabella, la cui applicazione viene effettuata a scaglioni progressivi, in base al cumulo dei premi versati in ciascun anno assicurativo.

Scaglioni di premio (unico od estemporaneo) relativi al cumulo dei premi versati	Percentuale da applicare sul premio al netto del costo fisso
Fino a 50.000,00 euro	2,00%
Da 50.000,01 a 100.000,00 euro	1,00%
Da 100.000,01 a 500.000,00 euro	0,50%
Oltre 500.000,00 euro	0%

Nel caso di singoli versamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, la Compagnia non applicherà le suddette spese percentuali sul premio, ma soltanto il costo fisso.

Art. 5 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata.

Ciascun contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente. La garanzia è efficace dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza. La durata del contratto non può essere superiore a 105 anni meno l'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto con un minimo di 5 anni.

Art. 6 Il diritto di recesso dal contratto.

Il Contraente ha facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al seguente recapito:

**Sanpaolo Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano.**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata al successivo Art. 15.

Art. 7 Il differimento automatico della scadenza.

Il Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, tramite richiesta scritta, può chiedere che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno. Durante tale periodo il Contraente ha facoltà di versare ulteriori premi con le modalità previste dal precedente Art. 3.

Durante il periodo di differimento, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo quanto previsto dal successivo punto B della Clausola di Rivalutazione.

Il Contraente, in qualsiasi momento, può chiedere che, a partire dal successivo anniversario di polizza, venga liquidato il relativo capitale assicurato o che venga convertito in una delle opzioni previste dal successivo Art. 11.

Art. 8 Il differimento con liquidazione programmata del capitale.

Il Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere, presentando la documentazione indicata al successivo Art. 15, che il capitale maturato venga corrisposto in quattro o cinque rate annuali, la prima delle quali verrà liquidata alla data di scadenza originaria del contratto. Ogni rata sarà pari al 25% del capitale maturato alla scadenza del contratto in caso di richiesta di liquidazione in quattro rate annuali, oppure al 20%, in caso di richiesta di liquidazione in cinque rate annuali. In entrambi i casi, l'ultima rata da liquidare sarà incrementata delle rivalutazioni conseguite dal capitale residuo differito secondo quanto previsto dal successivo punto B della Clausola di Rivalutazione.

Art. 9 La rivalutazione del capitale assicurato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al punto A della Clausola di Rivalutazione:

- per un anno intero, sul capitale acquisito all'anniversario precedente,
- proporzionalmente alla frazione di anno successiva all'epoca del versamento, per ciascun capitale acquisito con i premi estemporanei versati nell'anno,
- e, per un anno intero sul capitale maturato all'anniversario precedente, dedotta la rata liquidata, nel caso previsto dal precedente Art. 8.

La modalità sopraesposta verrà applicata pro-rata temporis per la rivalutazione del capitale da effettuare alla data del decesso, con riferimento al periodo decorso dall'ultimo anniversario. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è avvenuto il decesso.

La garanzia di rendimento minimo applicabile al capitale liquidabile verrà determinata secondo le modalità previste al punto B della Clausola di Rivalutazione.

Art. 10 Il riscatto.

Purchè sia trascorso un anno dalla decorrenza, il Contraente ha facoltà in ogni momento di risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendone il valore di riscatto, pari al capitale acquisito con tutti i premi corri-

sposti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementato per il periodo successivo all'ultimo anniversario, con la stessa modalità, pro-rata temporis, prevista all'Art. 9 per il caso morte. Il contratto, trascorso almeno un anno dalla decorrenza, è riscattabile anche parzialmente per prelievi di capitale almeno pari a 2.500,00 euro e a condizione che le prestazioni assicurate residue risultino non inferiori a 2.500,00 euro. Tale operazione non comporta l'estinzione del contratto.

Il valore di riscatto, sia totale che parziale, viene diminuito di un importo determinato in base alla seguente tabella:

Richiesta di riscatto	Percentuale da applicare al capitale lordo di riscatto
Fino al 3° anno	0,50%*
Dal 4° anno	0,30%*

* La commissione così calcolata verrà applicata con un minimo di 60,00 euro.

La documentazione necessaria per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto totale e parziale è indicata al successivo Art. 15.

Art. 11 Le opzioni.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta, completa della documentazione indicata al successivo Art. 15, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca:

- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, oppure
- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere all'Assicurato finché egli è in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto designato, fintanto che quest'ultimo resta in vita.

La richiesta di opzione potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore ad 85 anni e dovrà essere corredata di certificato di nascita dello stesso. La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni ed ai tassi di opzione in vigore a tale epoca, come comunicati all'Organo di controllo.

Tale rendita non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento e verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario della data di decorrenza del contratto.

Art. 12 I prestiti.

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

Art. 13 Il pegno.

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 14 I Beneficiari.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 15 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto totale o parziale:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale con eventuali appendici (in caso di riscatto totale);
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale;
 - originale contrattuale con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi;
 - elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
 - a seguito di specifiche esigenze, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione quale, per esempio: autocertificazione di non gravidanza, nel caso in cui siano indicati come Beneficiari "Figli nati e natiuri", oppure copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni.
- per i pagamenti conseguenti al differimento con liquidazione programmata del capitale:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale con eventuali appendici da presentare al momento della liquidazione dell'ultima rata.
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alle opzioni:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - per l'opzione rendita reversibile indicazione del sesso e della data di nascita della seconda testa assicurata;
 - originale contrattuale con eventuali appendici.

Qualora vada perso l'originale contrattuale, dovrà essere consegnata un'autocertificazione attestante lo smarrimento.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. E' quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

La compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 16 Le tasse e le imposte.

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 I riferimenti a norme di legge.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 18 Il Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO VIVADUE, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale di FONDO VIVADUE una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVADUE, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

In ogni caso il capitale liquidabile non potrà mai essere inferiore al capitale assicurato iniziale, acquisito con il premio unico versato e con gli eventuali premi estemporanei, rivalutato al 2% annuo composto fino alla data del decesso per il capitale caso morte, al momento del riscatto e alla data di scadenza del contratto. In ogni caso, la liquidazione verrà effettuata al netto di eventuali riscatti parziali.

Gli aumenti del capitale assicurato vengono comunicati di volta in volta al Contraente.

REGOLAMENTO DI FONDO VIVADUE

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome FONDO VIVADUE.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO VIVADUE.
2. La gestione di FONDO VIVADUE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di FONDO VIVADUE al presente Regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO VIVADUE, il rendimento medio di FONDO VIVADUE realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio di FONDO VIVADUE da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di FONDO VIVADUE realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di FONDO VIVADUE al valore medio degli investimenti di FONDO VIVADUE.
Per risultato finanziario di FONDO VIVADUE si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da FONDO VIVADUE - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in FONDO VIVADUE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in FONDO VIVADUE per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio degli investimenti di FONDO VIVADUE si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di FONDO VIVADUE.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di FONDO VIVADUE.
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

TABELLE ESEMPLIFICATIVE

TARIFFA AD ALTA RIVALUTAZIONE FONDO VIVADUE Mista speciale a capitale rivalutabile

CONSOLIDA CAPITALE A PREMIO UNICO TAR. N. 33UE

Gli esempi che seguono sono redatti sulla base delle Condizioni Contrattuali e presentano uno sviluppo delle prestazioni a carattere puramente orientativo basato sulle ipotesi finanziarie dettate dall'ISVAP che prevedono l'utilizzo rispettivamente di un tasso di rendimento lordo costante pari al 6% nella prima ipotesi e al 4% nella seconda.

1° ESEMPIO: RENDIMENTO IPOTIZZATO 6% (*)

Premio unico: euro 10.000,00			
Anno	Premio unico	Valori a fine anno indipendenti da età e sesso	
		del capitale assicurato in caso di morte	del riscatto (°°)
1	10.000,00	10.169,81	- -
2		10.617,28	10.557,28
3		11.084,45	11.024,45
4		11.572,16	11.512,16
5		12.081,34	12.021,34
6		12.612,91	12.552,91
7		13.167,88	13.107,88
8		13.747,27	13.687,27
9		14.352,15	14.292,15
10		14.983,64	- -
Capitale assicurato a scadenza (al lordo di oneri fiscali): euro 14.983,64			

(*) Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di cui sopra sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un beneficio finanziario annuo del 4,4% determinato sulla base del tasso di rendimento annuo indicato dall'ISVAP del 6% e sottraendone una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali. La conseguente misura di rivalutazione coincide con detto beneficio finanziario.

(°°) Il valore di riscatto è inferiore al capitale assicurato in caso di morte a causa della riduzione prevista nel caso di risoluzione del contratto così come dettagliatamente indicato all'Art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

2° ESEMPIO: RENDIMENTO IPOTIZZATO 4% (*)

Premio unico: euro 10.000,00			
Anno	Premio unico	Valori a fine anno indipendenti da età e sesso	
		del capitale assicurato in caso di morte	del riscatto (°°)
1	10.000,00	9.974,99	- -
2		10.214,39	10.154,39
3		10.459,53	10.399,53
4		10.710,56	10.650,56
5		10.967,62	10.907,62
6		11.230,84	11.170,84
7		11.500,38	11.440,38
8		11.776,39	11.716,39
9		12.059,02	11.999,02
10		12.348,44	- -
Capitale assicurato a scadenza (al lordo di oneri fiscali): euro 12.348,44			

(*) Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di cui sopra sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un beneficio finanziario annuo del 2,4% determinato sulla base del tasso di rendimento annuo indicato dall'ISVAP del 4% e sottraendone una misura fissa pari ad 1,6 punti percentuali. La conseguente misura di rivalutazione coincide con detto beneficio finanziario.

(°°) Il valore di riscatto è inferiore al capitale assicurato in caso di morte a causa della riduzione prevista nel caso di risoluzione del contratto così come dettagliatamente indicato all'Art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni sopra esposte si realizzino effettivamente, ma servono esclusivamente ad illustrare il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate secondo due possibili scenari alternativi. Così come non è possibile conoscere anticipatamente i risultati ricavabili dagli investimenti, non è altrettanto possibile prevedere il risultato conseguibile al termine del contratto espresso in termini reali (al netto dell'inflazione). Viene comunque garantito un capitale minimo a scadenza (calcolato in base al tasso di interesse minimo del 2% annuo composto) pari a euro 11.874,47.

Note:

• Ogni premio annuo sopraesposto è comprensivo delle spese, come indicate ed esemplificate al punto B.6 della Nota Informativa. I valori di riscatto ed il capitale a scadenza sono soggetti a ritenuta fiscale (vedere punto D della Nota Informativa).

• Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti al personale addetto alla vendita in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopraesposti.

Il FONDO VIVADUE a gestione separata è di recente costituzione (è stato costituito nel mese di settembre 2002), pertanto non sono disponibili i rendimenti lordi conseguiti nel quinquennio appena trascorso e quelli effettivamente riconosciuti agli Assicurati comparati con i tassi medi di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'inflazione.

GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono destinate le garanzie assicurative.

Consolidamento

Le maggiorazioni annuali riconosciute dalla Compagnia restano definitivamente acquisite dall'Assicurato, per cui il capitale assicurato non può mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto e versa il premio.

Decorrenza del contratto

Momento in cui le garanzie assicurative cominciano ad operare; coincide con le ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto, a condizione che sia stato pagato il premio.

Fondo VIVADUE

Gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni. Il rendimento realizzato da FONDO VIVADUE viene attribuito annualmente agli Assicurati al netto di una misura percentuale trattenuta dalla Compagnia.

Impignorabilità e inalienabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.

Nota Informativa

È il documento che la Compagnia deve sottoporre al Contraente contenente informazioni relative al contratto ed alle sue implicazioni, nonché alle previsioni di rendimento e di sviluppo delle garanzie assicurative.

Opzioni

Il Contraente alla scadenza del contratto può scegliere, in alternativa alla prestazione assicurata, una tra le diverse soluzioni previste dal contratto più idonee alle sue esigenze.

Premio

Importo complessivo che viene versato dal Contraente in funzione delle garanzie previste.

Recesso

Facoltà del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.

Rendita vitalizia

Importo dovuto periodicamente dalla Compagnia all'Assicurato a decorrere da una certa data e per l'intera vita dell'Assicurato.

Riscatto

Risoluzione anticipata del contratto che dà diritto alla riscossione di un capitale; può essere esercitato se previsto nelle condizioni di polizza e nei limiti ivi stabiliti.

Sanpaolo Vita S.p.A.

Impresa autorizzata secondo i termini di legge all'esercizio delle Assicurazioni. E' la Compagnia che assume gli obblighi derivanti dal contratto.

Spese o Caricamenti

Quote di premio che vengono trattenute dalla Compagnia a copertura dei costi sostenuti per l'assunzione e la gestione del contratto.

CONSOLIDA CAPITALE

Consolida Capitale è un prodotto assicurativo
espressamente realizzato
dalla Compagnia Sanpaolo Vita
per la Clientela Sanpaolo IMI
ed è disponibile nelle oltre 1.300 Filiali

SANPAOLO IMI

Sanpaolo Vita S.p.A. - Sede Sociale:

20121 Milano - Italia - Via U. Hoepli, 10

telefono 02.30347.1 - fax 02.30347.2950

Capitale Sociale € 235.000.000 int. vers.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 05964100589

Partita IVA 10672350153

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
D.M. del 22.12.1986 (G.U. n. 20 del 26.1.1987).



NOTA

Il presente Fascicolo Informativo è dedicato nello specifico alla clientela che ha sottoscritto il prodotto “Consolida Capitale” presso le filiali Sanpaolo Imi.

Lo stesso Fascicolo Informativo risulta valido anche per i clienti che hanno sottoscritto il prodotto presso le filiali che facevano parte del Gruppo Cardine (Banca Agricola di Cerea, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone).